



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 14.04.2022

e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 28/12/2022





Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
- Articolo 5 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 6 bis Ricerca e localizzazione dei defunti

TITOLO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO

- Articolo 7 Dichiarazione di morte
- Articolo 8 Denuncia della causa di morte
- Articolo 9 Accertamenti necroscopici
- Articolo 10 Referto all'Autorità Giudiziaria
- Articolo 11 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.

TITOLO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Articolo 12 Termini di osservazione
- Articolo 13 Modalità di osservazione
- Articolo 14 Deposito di osservazione e obitorio
- Articolo 14 bis Istituzione Strutture del Commiato
- Articolo 15 Autorizzazione al seppellimento di salme, di nati morti, di resti umani e di utilizzo di enzimi
- Articolo 16 Riscontro diagnostico
- Articolo 17 Autopsie e trattamenti conservativi

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 18 Servizio trasporti funebri
- Articolo 19 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Articolo 20 Pagamento del diritto fisso
- Articolo 21 Consistenza del servizio
- Articolo 22 Trasporti di salme da e per altri Comuni o Stati e nel territorio comunale.
Caratteristiche dei feretri
- Articolo 23 Trasporto di resti e di ceneri
- Articolo 24 Trasporti di morti deceduti a causa di malattie infettive-diffusive e portatori di Radioattività
- Articolo 25 Trasferimento di salme prima delle 24 ore dalla morte
- Articolo 26 Elenco Comunale delle Imprese Funebri
- Articolo 27 Orario dei trasporti



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

Articolo 28 Caratteristiche e manutenzione dei veicoli

Articolo 29 Personale adibito al servizio

Articolo 30 Turnazione per servizi gratuiti

Articolo 31 Condotta professionale delle imprese

Articolo 32 Controlli, penalità e revoca dell'autorizzazione

TITOLO IV SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 33 Disposizioni generali – Vigilanza

Articolo 34 Reparti del Cimitero

Articolo 35 Reparti speciali nel cimitero

Articolo 36 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Articolo 37 Inumazioni

Articolo 38 Tumulazioni

Articolo 39 Tumulazione provvisoria

Articolo 40 Esumazioni ordinarie

Articolo 41 Esumazioni straordinarie

Articolo 42 Estumulazioni ordinarie

Articolo 43 Estumulazioni straordinarie

Articolo 44 Oggetti da recuperare

Articolo 45 Disponibilità dei materiali

Articolo 46 Crematorio

Articolo 47 Servizio pubblico di cremazione

Articolo 48 Modalità per il rilascio dell'Autorizzazione alla cremazione

Articolo 49 Termini per la cremazione

Articolo 50 Urne cinerarie

Articolo 51 Disciplina dell'ingresso

Articolo 52 Divieti speciali

Articolo 53 Riti funebri

Articolo 54 Epigrafi, monumenti e ornamenti

TITOLO V CONCESSIONI

Articolo 55 Concessioni cimiteriali. Tipologia delle sepolture in concessione

Articolo 56 Durata delle concessioni

Articolo 57 Modalità di concessione

Articolo 58 Deroghe

Articolo 59 Diritto d'uso di sepoltura

Articolo 60 Trasferimento del diritto d'uso. Ricostruzione titolo di concessione. Rinuncia alla concessione

Articolo 61 Manutenzione

Articolo 62 Revoca della concessione

Articolo 63 Decadenza della concessione



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

Articolo 64 Estinzione

TITOLO V LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Articolo 65 Accesso al cimitero

Articolo 66 Divieti

Articolo 67 Autorizzazioni e concessioni all'esecuzione di opere

Articolo 68 Responsabilità - Deposito cauzionale

Articolo 69 Orario di lavoro

Articolo 70 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 71 Vigilanza

TITOLO VI PERSONALE DIPENDENTE

Articolo 72 Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali

Articolo 73 Necrofori, custodi e personale specializzato

Articolo 74 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

TITOLO VII NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75 Sepulture private esistenti

Articolo 76 Luminarie: illuminazione votiva

Articolo 77 Cautele

Articolo 78 Modalità di pagamento degli oneri

Articolo 79 Disposizioni transitorie

Articolo 80 Efficacia delle disposizioni del Regolamento



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, della Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.93 n.24, della Legge n.833 del 1978, nonché della normativa Regionale Siciliana in materia (L.R. n. 4/2020), ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire quei pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone.
2. Il regolamento disciplina i servizi relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.
3. Le funzioni di cui al comma 2, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere date in gestione a soggetti diversi dal Comune.
4. I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alle specifiche norme di riferimento del Codice Civile.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e l'A.S.P.
2. Il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai sensi delle disposizioni di legge in materia e delle disposizioni del presente regolamento.
3. L'A.S.P. vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
4. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dalla Direzione dei Servizi Funebrî e Cimiteriali e dei servizi tecnici del comune.
5. Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite al Regolamento suddetto, vengono individuate nella Direzione Servizi Cimiteriali e nel Servizio di Stato Civile le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia di Trasporti Funebrî, Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nonché alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione, mentre alla costruzione, all'ampliamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti provvede l'Ufficio Tecnico Comunale.
6. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

7. L'autorizzazione al trasporto della salma o del cadavere è rilasciata dagli uffici competenti del Comune in cui è avvenuto il decesso. Ne fanno eccezione i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7 del DPR 285/1990, e i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidenti, disposti dall'autorità giudiziaria o sanitaria. Detta autorizzazione è richiesta, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 285/1990, anche per il trasporto nell'ambito dello stesso Comune, vale a dire da casa al cimitero. L'autorizzazione al trasporto, infatti, è un adempimento di polizia mortuaria e non di stato civile ed originariamente la competenza era attribuita al sindaco del comune del decesso.

8. Spettano al Dirigente competente e sentito il Responsabile dei Servizi Cimiteriali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto Comunale e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Articolo 3

Responsabilità

1. L'Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco o Assessore delegato.
2. Il Comune all'interno del Cimitero vigila affinché siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non si assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
3. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX, del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
4. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio Comunale. L'applicazione delle tariffe compete al Dirigente.
5. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio del servizio.

Articolo 4

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per estumulazioni, esumazioni e trasferimenti.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

Articolo 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto di salme accidentate, richiesto dalla Autorità Giudiziaria;
 - d) l'uso delle celle frigorifere;
 - e) il trasporto funebre nei casi previsti dal successivo art. 19;
 - f) l'inumazione delle salme in campo comune per le persone indigenti;
 - g) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - h) la fornitura del feretro nei casi previsti dal successivo art. 19.
3. Sono a pagamento tutti gli altri servizi effettuati a richiesta degli interessati.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Nell'ufficio della direzione viene tenuto, a disposizione del pubblico, un registro per gli eventuali reclami.
3. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei defunti tumulati in loculi dati in concessione in scadenza nell'anno in corso;
 - c) l'elenco delle tombe (cappelle, sarcofagi e propaggini) in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - d) l'orario di apertura e chiusura;
 - e) registro digitale riportante l'elenco di tutti i defunti presenti all'interno del cimitero entro 12 mesi;
 - f) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07/08/90, n. 241.

Articolo 6 bis

Ricerca e localizzazione dei defunti

1. Il Comune si dovrà dotare di un'app accessibile anche via web al fine di rendere più veloce l'individuazione del luogo esatto di sepoltura di un defunto, grazie alla geolocalizzazione, premunendosi di un sistema di digitalizzazione/rintracciamento tombe nei cimiteri inserendo il sistema all'interno di circuiti Nazionali ed Internazionali.
2. Il servizio potrà essere attuato con l'ausilio di soggetti terzi, come ad esempio gli istituti tecnici del territorio a cui eventualmente riconoscere apposite borse di studio.
3. Il database verrà costituito per essere interattivo: saranno i cittadini, a popolarlo, seguendo le indicazioni presenti sul sito internet. Tutte le operazioni si effettueranno col proprio smartphone, tablet o pc dotati di collegamento internet.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

4. Il Comune dovrà installare agli ingressi principali un Totem digitale multimediale, o altro dispositivo ritenuto idoneo, al fine di consentire direttamente in loco la ricerca analogica dei defunti.

5. Il progetto potrà offrire numerose altre funzioni, tra cui quella, a pagamento, di consegna dei fiori sulla tomba.

TITOLO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO

Articolo 7

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile. Ai fini di cui sopra dovrà essere presente almeno una delegazione dello Stato Civile anche presso il Cimitero entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. L'obbligo della dichiarazione si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

4. La dichiarazione è presentata con apposito modulo predisposto dall'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dello Ufficio di Anagrafe che ha controllato ed apposto le eventuali correzioni sui dati anagrafici del defunto.

5. I decessi avvenuti in ospedali, cliniche, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo e nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 8

Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa della morte, compilando l'apposita scheda predisposta dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'ASP.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno che sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del D.P.R. n° 285/1990.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D. Lgs n. 230/1995.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

6. L'Azienda per i Servizi Sanitari tiene ed aggiorna un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 9

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di accertamento di morte, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 12.

2. Essa ha per oggetto la constatazione effettiva della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Direttore Sanitario dell'ASP, da un medico nominato dall' ASP.

3. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato, al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Articolo 10

Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale. In tali casi all'Autorità Giudiziaria spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento. Il Sindaco nei casi predetti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 11

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente gli organi competenti. Il Sindaco, laddove informato, a sua volta darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Provinciale.

2. Inoltre l'ASP provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

TITOLO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

Articolo 12

Termini di osservazione

1. Nessun cadavere fino a 24 ore dal momento della morte può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994 n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o iniziata putrefazione ed, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio sanitario.
3. Il termine di cui al comma 1 si protrae fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non ne accerti la morte come predetto.
4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 02.12.1975 n.644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

Articolo 13

Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'ASP prescrive le speciali misure cautelative ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 4/2020.

Articolo 14

Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune deve disporre e allestire un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il già citato periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.
2. Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

3. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Direttore Sanitario o dal medico da lui delegato, in relazione agli elementi risultanti dalla denuncia di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185.

4. Nel deposito di osservazione e nell'obitorio può essere consentito l'accesso ai familiari, previa autorizzazione della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali o della Autorità Giudiziaria, se la salma è sottoposta ad indagine giudiziaria.

Articolo 14 bis

Istituzione Strutture del Commiato private

1. Il Comune può autorizzare la realizzazione di luoghi da destinare a “*Strutture del Commiato*” all'interno di strutture private, che sostituiscano l'abitazione privata nei momenti e nelle funzioni che seguono il decesso e che garantiscano il rispetto delle norme dettate dal D.P.R. 285/1990, in materia di osservazione dei defunti.

2. L'autorizzazione per la gestione di Strutture del Commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute, è rilasciata dal Comune a condizione che:

a) la struttura, provvista di tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie, sia adeguatamente illuminata, ventilata e dotata dei requisiti di cui all'art. 65 comma 2 del D.P.R. 285/1990 e dei requisiti minimi strutturali e impiantistici, compreso l'impianto di illuminazione di emergenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) il servizio disponga di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di camera ardente;

c) in termini di accessibilità siano consentite l'entrata e l'uscita autonoma, senza interferenza rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura;

d) sia previsto un accesso dall'esterno per i visitatori;

e) la struttura sia dotata di:

- locale di osservazione e/o sosta salme;

- camera ardente;

- locale preparazione personale;

- servizi igienici per il personale;

- servizi igienici per i parenti;

- sala per onoranze funebri al feretro;

f) gli ambienti destinati al servizio mortuario siano dotati di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna, estiva e invernale, non superiore a 18 gradi C°, umidità al 60% e ricambio d'aria sufficiente a garantire la salubrità del locale;

g) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza per il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma;

h) l'impresa funebre che esegue il trasferimento abbia l'obbligo di comunicare all'Ufficiale di Stato Civile e al medico Necroscopico il luogo di trasferimento della salma per l'osservazione;



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

i) durante il periodo di osservazione il cadavere non possa essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigo e alla chiusura della cassa;

l) sia effettuata l'osservazione rigorosa di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento Comunale.

3. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato, presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'A.S.P. per quanto riguarda le competenze igienico sanitarie.

4. Il Comune si riserva di stipulare convenzione con gestori di dette Strutture private, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 18/2010.

5. Il gestore della Struttura per il Commiato trasmetterà annualmente al Comune il tariffario delle prestazioni.

6. L'inosservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento comporterà la revoca dell'autorizzazione, da parte del Comune, per un minimo di 3 anni.

Articolo 15

Autorizzazione al seppellimento di salme, di nati morti, di resti umani e di utilizzo di enzimi

1. La chiusura del feretro deve essere preceduta dall'autorizzazione del medico necroscopo accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.

2. Il seppellimento del cadavere deve essere preceduto dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

3. Le imprese funebri, tanto per le tumulazioni quanto per le inumazioni, a seguito di specifica comunicazione contenente il tipo di sostanza biodegradante prescelta e la modalità di utilizzo, inviata all'ASP con conseguenziale parere espresso da quest'ultima, potrà utilizzare le medesime sostanze biodegradanti al fine di accelerare i processi di scheletrizzazione di salme inconsunte.

4. Laddove le imprese funebri dovessero cambiare il tipo sostanza biodegradante dovranno preventivamente ottenere un nuovo favorevole parere dall'ASP.

5. In ogni caso le imprese funebri dovranno ricevere il consenso scritto da parte dei familiari del defunto.

6. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

7. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n° 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'ASP con le modalità indicate nel precitato articolo.

8. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 16

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. n.285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R..

2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Direttore Sanitario della ASP, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 17

Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 16.

2. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Direttore Sanitario dell'Azienda ASP.

3. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

4. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. n.285/1990, è eseguito dal Direttore Sanitario dell'Azienda ASP. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 18

Servizio trasporti funebri

1. In attuazione dell'art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nel territorio comunale è consentito l'esercizio del trasporto funebre a qualsiasi impresa che, in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento ne faccia richiesta all'amministrazione comunale e ne ottenga formale autorizzazione.

Articolo 19

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il trasporto funebre delle salme di persone decedute nel territorio comunale, anche se residenti altrove, è:

a) gratuito ed in modo decoroso per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Servizio Sociale, comprensivo della fornitura del feretro, dell'inumazione nei campi comuni a rotazione decennale, del cippo indicativo recante il numero della fossa, la data di nascita e di morte del defunto o in loculo di proprietà del comune. L'amministrazione compatibilmente con le disponibilità finanziarie iscriverà in bilancio un contributo fisso per il rimborso delle sole spese vive fino a quando non verrà istituito il servizio di trasporto funebre;

b) a pagamento per tutti gli altri.

Articolo 20

Pagamento del diritto fisso

1. Il diritto fisso, nella misura stabilita dal tariffario comunale, è dovuto per tutti i trasporti a



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

pagamento effettuati nel territorio comunale, per tutti i trasporti di salme da altri Comuni o Stati e per tutti i trasporti di salme destinati ad altri Comuni o Stati.

2. Sono esenti dal pagamento del diritto fisso:

- a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;
- b) i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri;
- c) i trasporti di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo privato, richiesti dalla Autorità Giudiziaria, dal luogo di rimozione al Cimitero Comunale, o altro locale adibito a deposito di osservazione.

Articolo 21

Consistenza del servizio

1. Il servizio ha per oggetto il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla sala di autopsia o in altro luogo ove eventualmente l'Autorità Giudiziaria dispone, alla chiesa per le funzioni religiose, all'abitazione o presso una sala per il commiato gestita da soggetto pubblico o privato esercente l'attività funebre.

2. Il servizio comprende la deposizione della salma nella cassa, la chiusura del feretro, il prelievo ed il trasporto dello stesso fino al cimitero, seguendo il percorso più breve, con eventuale sosta alla chiesa o ad altro luogo per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

3.-Al fine di non arrecare disagio alla circolazione dei veicoli in città, è consentito il corteo a piedi solamente dal luogo del prelievo della salma alla chiesa parrocchiale o alla casa del commiato, per le relative esequie, da dove il corteo proseguirà, non più a piedi, per il cimitero comunale, tranne diverse disposizioni emanate dal Sindaco in casi eccezionali.

4. Il trasporto termina al cimitero comunale con la posa del feretro in camera mortuaria o davanti il luogo di sepoltura.

5. Il trasporto termina al cimitero comunale con la posa del feretro in camera mortuaria o davanti il luogo di sepoltura.

Articolo 22

Trasporti di salme da e per altri Comuni o Stati e nel territorio comunale. Caratteristiche dei feretri

1. Le salme provenienti da altri Comuni o Stati, salvo diversa autorizzazione, devono essere depositate direttamente al cimitero.

2. Il trasporto delle salme di cui al precedente comma si esegue col medesimo veicolo nel caso in cui non vi è sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta è limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

3. Il trasporto delle salme nel territorio comunale o destinate ad altri Comuni è subordinato ad autorizzazione da parte del competente Ufficio.

4. Per il trasporto la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, e deve avere le caratteristiche prescritte all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, e quelle previste dalla L.R. 4/2020. Nel caso in cui il feretro è destinato ad altro Comune, distante oltre cento km non è necessaria la cerchiatura se alla cassa metallica è stata applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas di cui al terzo comma dell'art. 77 dello stesso D.P.R. 285/90.

5. Il trasporto di salme da avviare all'inumazione in altro Comune, la cui distanza è inferiore ai 100 km, può essere effettuato con la sola cassa di legno.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

6.E' obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del cognome e nome, la data di nascita e di morte del defunto.

7.Il trasporto di salme, per le quali l'Autorità Giudiziaria ne ha disposto la rimozione, può avvenire anche a mezzo di contenitori rigidi di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; in alternativa possono essere utilizzati contenitori flessibili monouso biodegradabili.

Articolo 23

Trasporto di resti e di ceneri

1. In rispetto alla L.R. 4/2020 il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali su domanda degli interessati.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradizione di salme, in ossequio alla L.R. 4/2020 comma 11 art.10 e agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, competono al comune ove è avvenuto il decesso.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco o di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Articolo 24

Trasporti di morti deceduti a causa di malattie infettive-diffusive e portatori di Radioattività

1.Nel caso di trasporto di salme morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP deve prescrivere i necessari provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica.

2.Per le salme che risultano portatori di radioattività il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP deve disporre, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

3.È consentito rendere al defunto le estreme onoranze salvo l'Autorità sanitaria le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Articolo 25

Trasferimento di salme prima delle 24 ore dalla morte

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e all'obitorio per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1ª Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

Articolo 26

Elenco Comunale delle Imprese Funebri

1. Le imprese che intendono esercitare trasporti funebri nell'ambito del **Comune di Trapani** di Trapani devono richiedere la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), presso lo sportello SUAP ai sensi e per gli effetti della L.R. 4/2020 ed essere in possesso della seguente documentazione:

1. certificato della C.C.I.A.A. competente per territorio che certifichi l'iscrizione alla categoria di attività inerente il servizio di trasporto funebre;
2. certificato dell'ASP che riconosca l'idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
3. certificato dell'ASP che attesti l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
4. Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
5. All'atto dell'ingresso al cimitero dovranno produrre gli estremi della SCIA ed una dichiarazione attestante i requisiti di cui all'articolo 13 della L.R. 4/2020. Ogni anno entro il 31 Dicembre, dovranno produrre una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento dei seguenti requisiti:
 - a) la dotazione di veicoli idonei ed attrezzature occorrenti sufficienti ad assicurare con regolarità e decoro il servizio di trasporto funebre;
 - b) la disponibilità di adeguata autorimessa per i mezzi in dotazione;
 - c) il numero di personale sufficiente per poter garantire, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'esecuzione del trasporto funebre sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne e, comunque, non inferiore a n.4 unità da integrare convenientemente in relazione ai pesi da movimentare nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
 - d) di operare mediante personale con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge e di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - e) la fornitura al personale di idoneo, decoroso ed uniforme vestiario;
 - f) di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento;
 - g) di garantire la continuità del servizio di trasporto funebre;
 - h) la disponibilità o meno ad essere inseriti in un turno mensile predisposto dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali per la pronta reperibilità, così come previsto dall'art.19 del presente regolamento, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, nei casi di salme di persone indigenti o di esplicite richieste dell'Autorità Giudiziaria;
 - i) l'assenza a carico del titolare o del legale rappresentante di:
 - sentenza penale di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modifiche ed integrazioni; -



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L. 3 agosto 1988, n.327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

-misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte; -misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;

-sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;

-contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;

-interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;

-incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32quater del codice penale.

6.Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 della L.R. n.4/2020, costituisce un elenco, consultabile presso il suo sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria ed aventi sede nel territorio comunale o comuni limitrofi.

7.Ciascuna impresa verrà informata dell'iscrizione all'elenco di cui articolo 13 comma 7 della L.R. n.4/2020 tramite la consultazione della pubblicazione sul sito.

8.L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione prodotta.

Articolo 27

Orario dei trasporti

Nelle giornate feriali i trasporti funebri sono effettuati, salvo successive modifiche, in ore antimeridiane e pomeridiane, mentre nelle giornate festive nelle sole ore antimeridiane.

L'Ufficio preposto organizzerà i tempi del trasporto funebre.

Articolo 28

Caratteristiche e manutenzione dei veicoli

1.Tutti gli automezzi impiegati nel servizio devono essere conformi alla norme sulla circolazione stradale e devono essere riconosciuti idonei dall'ASP competente e sottoposte a periodiche visite annuali, per come stabilito dall'art. 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90; inoltre, devono essere dotati di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

2.Le autofunebri devono essere sempre in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore; inoltre, devono sottoposti settimanalmente a disinfezione così pure ogni qualvolta che si verifichi perdita di sostanze organiche da parte dei feretri.

2.Ogni autofunebre deve essere provvista di un apposito registro, recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

3.Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano i simboli della religione cattolica, però a richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1° Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

Articolo 29

Personale adibito al servizio

1. Il personale delle imprese autorizzate deve essere in numero sufficiente per poter garantire, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il servizio di trasporto funebre sia in ore diurne sia in ore notturne.

2. Ai fini del presente regolamento, per personale adibito al servizio si intende anche:

- a) il titolare della ditta individuale e gli eventuali familiari collaboratori;
- b) i soci e i rappresentanti legali delle società;
- c) i collaboratori coordinati e continuativi delle imprese;
- d) qualsiasi altro soggetto che abbia un rapporto continuativo con le imprese e che tale rapporto sia previsto dalle leggi vigenti, a condizione che gli stessi siano in regola con le norme previdenziali ed assistenziali vigenti per il rapporto che intrattengono con l'impresa, che siano presenti ed operativi nel servizio e che rispettino tutte le altre condizioni contenute nel presente regolamento o dalla legge in materia.

3. Lo stesso deve essere fisicamente idoneo, adeguatamente informato e formato, dotato delle attrezzature e dei mezzi protettivi idonei alle mansioni da svolgere e tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso. Le imprese sono responsabili verso l'amministrazione Comunale della disciplina, dell'operato e del contegno del loro personale. Il personale delle imprese autorizzate dovranno essere muniti, a cura delle imprese stesse, di uniforme confacente alla delicatezza del servizio, dalla tipologia di seguito specificata:

1. periodo invernale (ottobre/aprile):

- a) paltò o impermeabile di colore grigio scuro o blu,
- b) vestito colore grigio scuro o blu,
- c) camicia di colore azzurro,
- d) cravatta di colore blu,
- e) scarpe nere;

2. periodo estivo (maggio/settembre)

- a) vestito di foglia leggera di colore grigio scuro o blu,
- b) camicia di colore azzurro,
- c) cravatta di colore blu,
- d) scarpe nere;

3. giornate particolarmente afose:

- a) pantalone di colore grigio scuro o blu,
- b) camicia di colore azzurro,
- c) scarpe nere.

Articolo 30

Turnazione per servizi gratuiti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del presente regolamento le imprese iscritte nell'elenco, a turno mensile ordinato per anzianità di iscrizione, effettuano come dal predetto articolo il servizio funebre decoroso, comprensivo di feretro, nei casi di salme di persone indigenti o di esplicite richieste dell'Autorità Giudiziaria.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

2.Sarà cura della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, redigere mensilmente apposito ordine di servizio che sarà notificato all'impresa di turno e comunicato all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia.

Articolo 31

Condotta professionale delle imprese

- 1.E' fatto divieto all'impresa, sia all'interno che all'ingresso degli edifici comunali, cimitero compreso, di fare offerte e contrattazioni attinenti ai servizi funebri.
- 2.I loro rappresentanti sono responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose presso abitazioni private, ospedali, case di cura ecc., conseguenti ad atti di concorrenza per procacciare la fornitura di servizi e prodotti.
- 3.Trattandosi di servizio svolto prevalentemente nel pubblico interesse, tali imprese non possono sospendere la fornitura del servizio, precedentemente assunta, per eventuale mancato pagamento preventivo. La concessione dell'autorizzazione al trasporto funebre comporta per le imprese richiedenti l'accettazione delle norme del presente disciplinare che regola i requisiti e modalità di svolgimento del servizio.

Articolo 32

Controlli, penalità e revoca dell'autorizzazione

- 1.La Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali esercita il controllo sull'esecuzione dei servizi e sull'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento.
- 2.Nel caso di negligenza o ritardo di oltre 3 ore dalla chiamata ricevuta per l'espletamento delle disposizioni impartite in relazione all'esecuzione di servizi gratuiti di cui al precedente art.30 verrà applicata all'impresa una sanzione pecuniaria di € 500,00.
- 3.La stessa sarà formalizzata preliminarmente con contestazione scritta alla quale l'impresa potrà formulare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla notifica.
- 4.L'inosservanza delle prescrizioni di legge in materia e del presente regolamento nonché la perdita dei requisiti occorrenti all'atto dell'iscrizione all'elenco, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, mentre nel caso in cui si ravvisano estremi di reato, si provvederà anche a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
- 5.Nei casi di revoca dell'autorizzazione e/o di applicazione di sanzioni o pene pecuniarie è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.

TITOLO IV SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 33

Disposizioni generali – Vigilanza

- 1.E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 285/90. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
- 2.Il Comune provvede a mantenere il decoro del luogo sacro mediante la manutenzione del Cimitero, ed in particolare: a) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni (viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura); b) falciatura dell'erba nei campi e viali; c) esecuzione o demolizione del



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1ª Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare – Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

paramento frontale sotto-lastra di loculi e ossari; d) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie nei casi previsti dagli artt.63 e 64 del presente regolamento; e) scavo e re-interro delle fosse.

3. Le operazioni di inumazione e tumulazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi del concepimento, di resti anatomici, ecc. sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero.

4. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

5. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASP controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 34

Reparti del Cimitero

1. Il Cimitero è suddiviso nei seguenti reparti e servizi di seguito elencati:

- a) campi ad inumazione comune,
- b) campi ad inumazione per sepolture private,
- c) aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia,
- d) aree destinate alla costruzione di cappelle,
- e) reparti destinati a loculi,
- f) ossario/cinerario comune,
- g) camera mortuaria/deposito di osservazione,
- h) servizi igienici per il personale,
- i) servizi igienici per il pubblico.

Articolo 35

Reparti speciali nel cimitero

1. E' possibile prevedere reparti speciali all'interno dell'area cimiteriale destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le maggiori spese per le opere necessarie sono a carico dei richiedenti.

2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità naturali.

Articolo 36 (Modificato con Del. C.C. n. 192/2022)

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, i resti o le ceneri di persone nate, decedute e residenti nel territorio del Comune di Trapani .

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione inoltre le salme, i resti o le ceneri dei cittadini non residenti all'atto del decesso, natio deceduti altrove che abbiano acquisito la residenza a Trapani e l'abbiano mantenuta per almeno 5 anni.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono accolte:

- a) le salme, i resti o le ceneri delle persone aventi diritto di sepoltura in tomba privata sia individuale che di famiglia;
- b) le salme destinate alla tumulazione in loculi comunali già occupati da salme di consanguinei i cui resti ossei dovranno preventivamente essere raccolti in apposita cassetta metallica, sempre che sia



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

concluso il processo di mineralizzazione sui resti mortali;

c) i resti o le ceneri destinati alla tumulazione in loculi comunali occupati da salme di familiari.

3.Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. precedente, salvo che non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nelle parti comuni del cimitero. In difetto di tale manifestazione di volontà possono provvedere gli eredi.

Articolo 37

Inumazioni

- 1.Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2.Le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione dei riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
- 3.Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo assegnato dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali e l'indicazione del cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto.
- 4.Il cippo, realizzato in marmo di colore bianco con scritte in nero, dovrà avere le seguenti dimensioni:
 - altezza cm. 100,
 - larghezza cm. 20,
 - spessore cm. 03.
- 5.La fornitura del cippo è a carico dei familiari della persona defunta, tranne che quest'ultima usufruisca delle agevolazioni prescritte al punto a) del precedente art. 19.
- 6.È vietata la realizzazione e la collocazione di ogni altro elemento.
- 7.I soggetti che nel tempo hanno collocato lapidi, copritomba e/o altri elementi non contemplati nel presente regolamento, devono adeguare, entro il termine massimo di anni uno dalla data di approvazione della presente norma regolamentare, le tombe dei loro familiari.
- 8.Decorso infruttuosamente tale termine il Comune interverrà in via sostitutiva senza rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
- 9.E' consentita l'inumazione gratuita per le persone indigenti nonché a pagamento per i cittadini abbienti. In riferimento ai cittadini indigenti, gli stessi potranno essere seppelliti tanto nei campi di inumazione quanto nei loculi.

Articolo 38

Tumulazioni

- 1.Sono da considerare tumulazioni le sepolture di feretri, cassette per ossario o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione da parte dei familiari del defunto di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
 - 2.Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
 - 3.Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, sia costruita dal Comune che dai concessionari di aree, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza mt. 2,25;
 - altezza mt. 0,70;
 - larghezza mt. 0,75.
- A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/90.
- 6.Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 285/90 ed al punto 13 della Circolare



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

Ministero della Sanità n°24/93.

7.E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in unico tumulo, laddove sia presente un feretro.

Articolo 39

Tumulazione provvisoria

1.A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente depositato in un loculo disponibile, e previo pagamento del relativo canone di concessione previsto dal vigente tariffario.

2.La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno ottenuto la concessione di suolo cimiteriale allo scopo di costruirvi una sepoltura, fino alla sua agibilità,
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture esistenti;
- c) per i cadaveri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
- d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.

3.La durata della concessione provvisoria è fissata dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e purché non superi i 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

4.Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.

5.Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.

6.Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per la inumazione delle salme in campo comune.

Detta salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei relativi diritti.

7.I resti mortali di defunti, già raccolti in cassetta ossario, o di urne cinerarie, estumulate da tombe familiari ove sono in corso lavori di ripristino, tenuto conto che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica, potranno essere depositate gratuitamente nei locali del cimitero fino alla ultimazione dei lavori e comunque per un periodo non superiore a quello previsto per le tumulazioni provvisorie dei feretri.

Articolo 40

Esumazioni ordinarie

1.Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 285/90.

2.Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque mese dell'anno.

3.E' compito della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali autorizzare le operazioni di esumazione ordinaria e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

4.Annualmente la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della esumazione ordinaria, provvedendo alla pubblicazione degli stessi elenchi all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30.

5.L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale, con congruo anticipo.

6.Nelle operazioni di esumazione ordinaria non è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

7.I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

Articolo 41

Esumazioni straordinarie

1.L'esumazione straordinaria delle salme inumate nei campi comuni può essere effettuata prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 285/90.

3.E' possibile eseguire esumazioni straordinarie di salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

4.Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato.

Articolo 42

Estumulazioni ordinarie

1.Per estumulazione si intende l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto in muratura, in un loculo o sepoltura di famiglia, da almeno vent'anni. Le estumulazioni si dividono in ordinarie (eseguite allo scadere della concessione) e straordinarie (se si tratta di concessioni perpetue oppure eseguite prima della scadenza della concessione pur sempre decorsi almeno 20 anni e possono verificarsi tanto per traslazione della salma quanto per trasferire i resti del defunto a un altro loculo).

2.Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione del loculo.

3.Annualmente la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della estumulazione ordinaria.

4.Tali elenchi dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30 ed esposti all'Albo Cimiteriale.

5.Le operazioni di estumulazione ordinaria vengono eseguite in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione stabilita dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

6.I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune oppure, previa richiesta da parte dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta ossario e tumulati in cellette ossario o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

7.Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione, salvo che non è stata richiesta altra destinazione da parte dei familiari, esso è avviato per l'inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco.

Articolo 43 (Modificato con Del. C.C. n. 192/2022)

Estumulazioni straordinarie

1.In caso di estumulazioni straordinarie, effettuate su richiesta dei familiari e sempre con l'autorizzazione del Sindaco, anche di più salme, le salme possono essere trasportate in altra sepoltura, cremate o inumate, **fermo restando la disponibilità di spazi per inumazione**, oppure può essere verificata la mineralizzazione delle salme ed, in caso positivo, depositare i resti ossei in ossario comune o in ossarino; in caso di non completa mineralizzazione, le



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1ª Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

salme possono essere ritumulate nello stesso loculo con pagamento del relativo importo di concessione, cremate o inumate, **fermo restando la disponibilità di spazi per inumazione**, con pagamento della tariffa di cui alla delibera Giunta Municipale.

2. In caso di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, le estumulazioni straordinarie possono essere sempre effettuate a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Le estumulazioni straordinarie dal 1 maggio al 30 settembre, secondo gli artt. 83/89 D.P.R. 285/90 sono consentite decorsi almeno 20 anni su richiesta dei familiari e sempre con l'autorizzazione del Sindaco, anche di più salme, e senza la preventiva constatazione del Coordinatore Sanitario, tranne se durante le operazioni si ritenga indispensabile.

4. Nelle tombe di famiglia è consentito estumulare salme di persone anche non consanguinee solo al completamento delle sepolture ivi disponibili e raccoglierne i resti in cassetine per ossario purché questi rimangano tumulati nell'ossario dipendente del medesimo manufatto.

Articolo 44

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, i familiari possono darne avviso alla Direzione dei Servizi Funebrari e Cimiteriali, prima che venga eseguita l'operazione cimiteriale.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti dovranno essere consegnati ai reclamanti redigendo apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere consegnato al familiare del defunto.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati, da parte degli operatori cimiteriali, alla Direzione dei Servizi Funebrari e Cimiteriali la quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

4. Trascorso tale termine senza che venissero reclamati, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune, secondo le procedure del Regolamento di Contabilità dello Stato, e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 45

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento della esumazione, della estumulazione o alla scadenza della concessione passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento del cimitero o alienarli con il metodo dell'asta pubblica. In caso di alienazione, previa comunicazione all'Ufficio di Ragioneria, il ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 46

Crematorio

1. Nel cimitero dovrà essere individuata apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 285/90.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

Articolo 47

Servizio pubblico di cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale rientrante nelle competenze Comunali a norma dell'articolo 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

2. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 48

Modalità per il rilascio dell'Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, come modificato dalla Legge n.130/2001, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricati, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;

b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare il cadavere; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta (legge 130/2001 art. 3 comma 3); la dichiarazione deve essere in forma scritta e la sottoscrizione autenticata, in alternativa all'autenticazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;

c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere, la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fide facienti. La dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario del competente servizio dell'ASP, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

4. È consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la podestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare il cadavere.

5. In applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato, nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione, laddove è possibile, deve essere rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nell'ordinamento giuridico cui il cadavere era soggetto in vita. Va pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti del paese di appartenenza da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della predetta autorizzazione alla cremazione.

Articolo 49

Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11, trascorsi i quali dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile.

2. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

cadavere dovrà essere tumulato d'ufficio nei loculi provvisori e successivamente estumulato al momento della cremazione, osservando le relative cautele.

Articolo 50

Urne cinerarie

1. I resti del processo di cremazione devono essere raccolti in urna cineraria di materiale refrattario.
2. Ciascuna urna cineraria debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno deve recare l'indicazione del nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
5. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà archiviata presso il Comune. Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il Comune di Trapani, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.
6. L'affidatario: ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione; è tenuto a comunicare al comune, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione; è tenuto a comunicare, con preavviso di 20 giorni, al Comune, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune.
7. In caso di nuova residenza, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà affidata ad altri o conferita per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nel cinerario comune a titolo gratuito.
9. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia cineraria o affidata. Le ceneri possono essere disperse secondo le indicazioni riportate nel successivo comma 10, salvo si disponga per la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
10. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito.
11. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi: in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari e pur sempre senza fini di lucro; in natura, specificatamente in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti; all'interno del cimitero comunale, nel cinerario comune.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

12. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

13. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario. I soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a comunicare al comune, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

14. Se i parenti non danno indicazioni, le ceneri saranno disperse all'interno nel cinerario comune novanta giorni (90gg) dopo la cremazione.

Articolo 51

Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero Comunale, di norma, non si può entrare che a piedi. Per le imprese funebri è consentito, per un solo operatore ad impresa e per il periodo strettamente necessario per l'espletamento del servizio, entrare munito di bicicletta o monopattino elettrico.

2. Per motivi di salute o di età, comprovati da apposita certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche tranne se muniti di certificati di inabilità al cento per cento, di indennità di accompagnamento e rilasciati dalla competente struttura pubblica, il Direttore dei Servizi Funebri e Cimiteriali può concedere l'autorizzazione all'accesso di veicoli privati, fissandone gli orari. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate non conformi al presente regolamento cessano di efficacia dopo sessanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.

3. E' vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del luogo;

b) a tutti coloro che intendono svolgere attività di questua;

c) ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni quando non siano accompagnati da adulti.

4. La Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali autorizza l'ingresso a veicoli di servizio delle imprese che svolgono lavori all'interno del cimitero.

Articolo 52

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) circolare con veicolo e con motocicli non autorizzati;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

d) gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori dagli appositi contenitori;

e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;

f) fotografare o filmare cortei funebri, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza preventiva richiesta dei concessionari;

h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

i) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto;

j) qualsiasi attività commerciale.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1ª Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

2. La violazione dei divieti di cui alle lettere a) b) d) e) f) i) implica la pena pecuniaria di € 100,00.

3. La violazione dei divieti di cui alle lettere c) g) h) j) implica la pena pecuniaria di € 500,00.

Articolo 53

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per collettività di defunti.

2. Per celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

Articolo 54

Epigrafi, monumenti e ornamenti

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura.

2. Le epigrafi devono essere in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

4. E' consentita la collocazione di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

5. In caso di violazione di tali norme la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali disporrà per la rimozione, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per 30 giorni consecutivi.

TITOLO V CONCESSIONI

Articolo 55

Concessioni cimiteriali. Tipologia delle sepolture in concessione

1. I Cimiteri fanno parte del demanio Comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.

2. Tutte le sepolture private nell'ambito cimiteriale sono soggette a concessione da parte del Comune.

3. Nelle aree individuate secondo l'art. 34 del presente Regolamento, sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti manufatti:

a. loculi individuali per salma;

b. cellette ossario individuali per la raccolta dei resti mortali;

c. nicchie per urne cinerarie;

d. tombe di famiglia;

4. Sono oggetto di concessione amministrativa gratuita le aree destinate all'inumazione in campo comune e le aree previste di volta in volta dall'amministrazione per la tumulazione.

5. Oltre alle sepolture è soggetta, a concessione, l'apposizione di cenotafi e lapidi murarie.

6. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia e collettività.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

7. Le concessioni in uso dei manufatti a sistema di tumulazione individuale costruiti dal Comune riguardano i loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie.

Articolo 56 (Modificato con Del. Del C.C. n. 192/2022)

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/90, n. 285 e decorrono dalla stipula del contratto di concessione.

2. La durata è fissata:

a) perpetua, cioè a tempo indeterminato, anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 813/1975. Le sepolture conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

b) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;

d) in 50 anni per le cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali;

e) in 10 anni per posto nel campo comune di inumazione, non rinnovabili.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per ulteriori periodi di tempo di 10, 50, 40 dietro il pagamento del canone di concessione previsto nella tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.

4. Per tumulare una cassetta con resti mortali o un'urna cineraria in un loculo già occupato da una salma, verrà corrisposta la tassa di tumulazione.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata come data di decorrenza quella della tumulazione del concessionario.

6. Il periodo di concessione di aree per la costruzione di tombe private, resta fissato in 99 anni, rinnovabile per uguale periodo di tempo dietro pagamento dei relativi oneri.

Articolo 57 Modificato

Modalità di concessione aggiungere i seguenti commi : 5-6-7-8-9

1. La concessione di aree ad uso di sepolture per famiglie e collettività è data, in ogni tempo e secondo la disponibilità, a persone, enti o comunità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Tale concessione non può essere fatta a persone od ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e/o di speculazione ovvero che risultino già titolari di una concessione di area in questo comune.

2. La concessione di sepoltura individuale (ossia di loculi, cellette e nicchie) è data oltre che in presenza della salma, dei resti mortali o delle ceneri, anche a coloro, che abbiano i requisiti di cui all'art 36, che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e che in vita vogliono ottenere la concessione della sepoltura nei padiglioni di nuova costruzione. Detta possibilità viene vincolata alla disponibilità, anche cartolare, del 50% dei loculi di nuova costruzione. Resta fermo quanto disposto dal successivo comma 3 per la concessione a coniugi e/o conviventi superstiti di loculi attigui a quello del de cuius. La concessione in uso delle sepolture di cui al comma precedente, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. Al fine di consentire la tumulazione attigua tra coniugi e tra conviventi (convivenza da dimostrare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 36 a 65, della Legge n. 76 del 2016 e ss.mm.ii.):

• il loculo adiacente al de cuius potrà essere concesso previo versamento di almeno la metà dell'importo dovuto, esclusivamente al coniuge o al convivente superstite, purché il de cuius, prima del decesso, risultasse residente nel territorio del Comune di Trapani o comunque nato o deceduto a Trapani. Resta salva la facoltà dell'amministrazione Comunale, in caso di motivate e comprovate esigenze, di rientrare nella disponibilità dei



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

suddetti loculi;

• **il coniuge o il convivente superstite, che abbia già compiuto il settantacinquesimo anno di età, potrà chiedere ed ottenere la traslazione della salma e acquistare il loculo adiacente previo versamento di almeno la metà dell'importo, purché il de cuius, prima del decesso, risultasse residente nel territorio del Comune di Trapani o comunque nato o deceduto a Trapani. Resta salva la facoltà dell'amministrazione Comunale, in caso di motivate e comprovate esigenze, di rientrare nella disponibilità dei suddetti loculi.**

4. Nell'eventualità in cui non fosse disponibile il loculo attiguo al de cuius, il coniuge o convivente superstite potrà richiedere lo spostamento della salma in loculi attigui presenti in altri padiglioni. Detta possibilità viene vincolata alla disponibilità dei loculi previa autorizzazione dell'amministrazione Comunale o degli uffici competenti.

5. Ove il loculo di cui sopra ritornasse nella piena disponibilità del Comune e questo, nell'arco temporale di 6 mesi successivi alla morte del secondo coniuge o convivente, non riuscisse a garantire agli eredi del richiedente di cui al precedente comma un ulteriore loculo attiguo al primo de cuius ovvero una nuova ubicazione attigua, anche in altro padiglione a parità di fila, ad entrambi i coniugi o conviventi deceduti, dovrà restituire quanto versato all'atto della richiesta di cui al comma 4.

6. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, l'assegnazione delle sepolture disponibili avviene a scelta dei familiari, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione. Detta scelta dovrà avvenire entro il termine massimo di giacenza, che viene fissato in giorni cinque; trascorso tale termine senza che i familiari abbiano effettuato la scelta, l'assegnazione del loculo sarà fatta dalla direzione del Cimitero, provvedendo alla tumulazione nel loculo libero di costo inferiore: in tal caso l'ufficio attiverà le procedure per il recupero degli oneri concessori e delle spese relative.

7. Per finalità umanitarie i loculi di prima e seconda fila saranno assegnati prioritariamente ai richiedenti che all'interno del proprio nucleo familiare presentino un soggetto in condizioni di handicap grave certificato dagli organi competenti.

8. Nell'assegnazione dei loculi di I e II fila di cui al punto precedente si terrà conto del rapporto di affinità di I grado (coniugio e convivenza ai sensi del superiore quarto comma) e del rapporto di parentela fino al II grado, in linea sia retta sia collaterale, tra il soggetto con handicap grave ed il defunto.

9. Per agevolare le richieste di loculi di nuclei familiari che si trovano in condizione di difficoltà economica può essere concessa una rateizzazione fino a dodici rate mensili. Tali rateizzazioni potranno essere concesse ai richiedenti secondo i criteri già previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 31/2007 e s.m.i.

Articolo 58

Deroghe

1. Il Consiglio Comunale, su relazione del Sindaco, esamina la proposta di deliberazione in deroga alle disposizioni regolamentari prescritte al primo comma del precedente articolo 56, di richiesta di concessione di aree per la costruzione di sepolcri destinati alla tumulazione di vittime innocenti, di eventi luttuosi legati a fatti criminali di mafia o di terrorismo.

2. La deroga non può essere concessa qualora risulti che il richiedente o altro familiare, sia già titolare di una concessione di area cimiteriale in questo Comune.

3. L'area cimiteriale concessa dovrà avere una superficie utile per la costruzione di un sarcofago e comunque non superiore a mq. 03,50 e potrà essere utilizzata per la costruzione di un sepolcro familiare destinato ad accogliere, oltre la salma per la quale è stata richiesta la concessione straordinaria, anche le future spoglie mortali del concessionario e dei suoi familiari, nei limiti e nel rispetto delle normative che ne regolano la materia.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

Articolo 59 (Modificato con Del. Del C.C. n. 192/2022)

Diritto d'uso di sepoltura

1. Il diritto d'uso delle sepolture private costruite su aree concesse dal Comune è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore all'atto dell'ottenimento della concessione; per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da presentare alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali per il relativo nulla osta.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso di sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Si intende concessionario il firmatario del contratto e fondatore del sepolcro.

6. Si intende titolare della concessione la o le persone cui è stata trasferita la concessione in virtù di atto di successione legittima o in qualità di erede diretto. Può, altresì, essere consentita, **su richiesta dei titolari di concessione**, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari; tale condizione dovrà essere espressa **dal concessionario o dal titolare** con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario o al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti

Articolo 60

Trasferimento del diritto d'uso. Ricostruzione titolo di concessione. Rinuncia alla concessione

1. È vietata la cessione fra privati del diritto d'uso di aree, loculi o interi manufatti cimiteriali.

2. È riconosciuto il diritto d'uso di sepoltura di posti salma individuali o di interi sepolcri acquistati in buona fede da privati, i cui atti notarili o scritture private recanti data certa, siano stati stipulati o registrati entro la data del 30 giugno 2001, nel rispetto di quanto già previsto nella deliberazione del Commissario Straordinario con poteri consiliari n° 76, del 06/11/2001.

3. A tal fine gli interessati dovranno produrre alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali istanza in bollo corredata dalla copia conforme dell'atto di acquisto o della scrittura privata regolarmente registrata ed attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto fisso di sanatoria, istituito con la precitata deliberazione n° 76/01, per ogni loculo oggetto del trasferimento di proprietà, in base al tariffario vigente al momento della presentazione della richiesta.

4. A conclusione dell'istruttoria sarà adottata apposita Determina Dirigenziale per il riconoscimento del diritto d'uso di sepoltura.

5. È consentita la ricostruzione del titolo di concessione nel caso in cui il concessionario o suoi aventi causa non possono dimostrare la titolarità del diritto di concessione del sepolcro familiare e negli archivi comunali non è possibile accertare tale titolarità.

6. Allo scopo gli interessati dovranno produrre alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali istanza in bollo corredata da atto notorio dal quale risulti il nominativo del concessionario



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

fondatore del sepolcro e tutti i suoi eredi legittimi o testamentari, per dimostrare che la tomba, dal momento della sua realizzazione, appartiene alla famiglia del richiedente.

7. Alla richiesta va allegato, inoltre, ogni elemento di prova in suo possesso, quali quietanza di pagamento diritti di concessione dell'area cimiteriale, verbale di avvenuta pubblicazione di testamento, ricevute di pagamento di diritti comunali riferite a trascorse tumulazioni di salme nella tomba, ecc.

8. L'istanza corredata da tutti gli allegati sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed esposto in bacheca ben visibile al pubblico presso la Direzione dei Servizi Funebrì e Cimiteriali; altresì, si procederà alla pubblicazione, a spese del richiedente, di un avviso su un quotidiano a tiratura regionale. A conclusione dell'istruttoria sarà adottata apposita Determina Dirigenziale per la ricostruzione del titolo di concessione.

9. È facoltà del concessionario o dei suoi aventi causa rinunciare, per documentate motivazioni, alla concessione dell'area cimiteriale ove è stato realizzato un sepolcro familiare; in tal caso è obbligo del concessionario o dei suoi aventi causa provvedere a sue spese alla estumulazione delle salme, dei resti ossei e delle ceneri dei familiari defunti occupanti il sepolcro per la loro traslazione in altri loculi, cellette o urne cinerarie dipendenti da tombe private o edifici sepolcrali comunali site del nostro o in altro cimitero.

10. L'Amministrazione Comunale provvederà a mezzo di propri uffici alla valutazione economica del manufatto che assegnerà ad altro cittadino, osservando come criterio di priorità l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di concessione di area cimiteriale il cui elenco è tenuto presso gli uffici della Direzione dei Servizi Funebrì e Cimiteriali.

11. Il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione verserà alla Tesoreria Comunale il canone di concessione dell'area cimiteriale, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula del contratto di concessione in uso novanta novennale, nonché l'importo del valore del manufatto che sarà riversato per intero al precedente concessionario o ad i suoi aventi causa.

Articolo 61

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai titolari di concessione per le parti da loro costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti da esso costruiti ad esclusione delle lapidi e delle parti decorative installati sui loculi, cellette, nicchie dati in concessione.

Articolo 62

Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n°285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi tali casi la concessione viene revocata dal Sindaco e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale le relative spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

3.L'atto di revoca della concessione dovrà essere notificato al concessionario almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la traslazione delle salme o, qualora si sconosca il concessionario, l'atto dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni.

4.Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 63

Decadenza della concessione

1.La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro i 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'Amministrazione;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti dall'art. 61;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili; in difetto la diffida verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3.La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei presupposti da parte della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

4.Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune; dopodiché disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato, restando nella piena disponibilità del Comune i materiali e le opere.

5.Resta inteso che, avvenuta la decadenza il Comune rientrerà a pieno titolo nella proprietà della sepoltura.

6.Nei citati casi di decadenza nulla è dovuto per rimborso di spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

7.Ogni anno l'Amministrazione, e per essa la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, accerterà tutte le concessioni che possono essere oggetto di decadenza, dichiarata la quale si procederà alla riassegnazione delle suddette aree e/o di quanto oggetto di concessione.

Articolo 64

Estinzione

1.Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2.Prima della scadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività, tranne che gli interessati non abbiano già provveduto al rinnovo della concessione, questi ultimi possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà alla relativa collocazione rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, di cui all'art. 42 del presente regolamento.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Articolo 65

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni, restauri e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, nelle modalità e nei termini prescritti dal Regolamento per la disciplina dei lavori privati all'interno del Cimitero Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 43 del 05/05/2005.

Articolo 66

Divieti

1. E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

Articolo 67

Autorizzazioni e concessioni all'esecuzione di opere

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, previo parere favorevole della Commissione Edilizia e dell' ASP, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Qualsiasi variante, anche in corso d'opera, deve essere approvata secondo le vigenti norme urbanistiche.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le autorizzazioni e le concessioni per la esecuzione delle opere possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 68

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e le concessioni per l'esecuzione di opere di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, nelle modalità e nei termini prescritti dal Regolamento per la disciplina dei lavori privati all'interno del Cimitero Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 43 del 05/05/2005, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1ª Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

Articolo 69

Orario di lavoro

- 1.L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali ed affisso all'Albo della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali
- 2.E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

Articolo 70

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1.In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Sindaco con apposita Ordinanza detterà le istruzioni di comportamento. Resta fermo che nel periodo indicato della Commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere i lavori e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponteggi.

Articolo 71

Vigilanza

- 1.La Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati.
- 2.La Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti previsti dalla legge.

TITOLO VI PERSONALE DIPENDENTE

Articolo 72

Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali

- 1.Il Direttore è il responsabile dei Servizi Funebri e Cimiteriali e di polizia mortuaria, alle dirette dipendenze del Dirigente del Settore competente.
- 2.Esso attende a tutta l'attività dei servizi, in conformità delle norme contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n° 285/90, nella L.R. n. 4/2020 ed in ogni altra disposizione di legge in materia.
- 3.Sono compiti specifici del Direttore gli adempimenti prescritti dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, la vigilanza sul personale dipendente, sui trasporti funebri, sulle operazioni di tumulazione e inumazione, estumulazione ed esumazione, sulle concessioni di aree e di sepolture private individuali, nonché sulla costruzione di opere e servizi, all'interno del cimitero.
- 4.Per l'assolvimento di tali compiti è coadiuvato dal personale dipendente in organico o dai dipendenti di cui all'art.73.

Articolo 73

Necrofori, custodi e personale specializzato

- 1.I necrofori assolvono ai servizi interni del cimitero e principalmente alla deposizione del feretro nelle rispettive sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, all'assistenza ai medici legali durante l'espletamento di esami autoptici o riscontri diagnostici e a quant'altro stabilito nel mansionario comunale.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

2.I custodi assolvono al servizio di apertura e chiusura del cimitero, di ricezione delle salme, alla vigilanza degli ingressi, al controllo dei veicoli autorizzati all'accesso, alla vigilanza ed al controllo delle infrastrutture cimiteriali onde evitare situazioni di pericolo alle persone, furti, danni, ecc..

3.I necrofori ed i custodi sono soggetti, obbligatoriamente ed a turno, a reperibilità domiciliare al fine di assicurare gli interventi notturni e festivi disposti dalla Autorità Giudiziaria o dalle Autorità di P.S..

4.Al personale di cui ai precedenti commi viene fornito annualmente appropriato vestiario, oltre al materiale di largo consumo quale tute da lavoro, camici monouso, guanti, ecc., atto ad assicurare una migliore qualità del servizio, a tutela della salute del lavoratore ed in attuazione delle norme antinfortunistiche in vigore.

5.I servizi di sepoltura, di estumulazione, esumazione e tumulazione nonché gli ulteriori servizi ritenuti opportuni, possono essere erogati oltre che dai dipendenti del Comune di Trapani, anche dal personale delle partecipate del Comune di Trapani e da altri soggetti previsti dalla legge, laddove siano in possesso delle idonee specializzazioni.

Articolo 74

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1.Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1ª Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. E' vietato:

- a) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che al di fuori l'orario di servizio;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che all'esterno del cimitero ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75

Sepulture private esistenti

1. Le propaggini e le cripte funerarie esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n°1880, ove in passato siano già state effettuate delle tumulazioni di salme, per le quali non risulta essere stato approvato regolare progetto di costruzione e, quindi, non risultano essere state collaudate, possono essere utilizzate alla tumulazione di salme nel rispetto degli artt. 38, 60 e 61 del presente Regolamento.

2. Le cappelle, edicole funerarie, sarcofaghi, ecc., realizzate da privati su aree date in concessione ed ubicate nella Zona Monumentale e nella Zona Nuova del Cimitero Comunale, per le quali - dopo accurate ricerche presso gli archivi comunali - non è stato possibile reperire il relativo certificato di collaudo e che in passato siano state già adibite alla tumulazione di salme, possono essere ancora utilizzate a condizione che i concessionari o loro aventi causa, producano alla Direzione dei Servizi Cimiteriali la seguente documentazione:

- a) perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, asseverante la conformità del manufatto alla normativa vigente all'epoca della costruzione ed alla norme igienico-sanitarie;
- b) certificato di idoneità statica attestante anche la buona conservazione delle strutture portanti del manufatto cimiteriale;
- c) copia del progetto approvato o, in mancanza, rilievo dell'esistente.

3. La Direzione dei Servizi Cimiteriali è incaricata alla verifica della regolarità amministrativa e contrattuale dell'area cimiteriale, ove a suo tempo è stata realizzata la tomba, nonché all'accertamento dell'idoneità alla sepoltura.

Articolo 76

Luminarie: illuminazione votiva



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

1^a Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

1. Il servizio di illuminazione votiva consiste nella fornitura di energia elettrica, lampade votive e materiale elettrico necessario per gli allacciamenti nelle sepolture a tumulazione e, ove previsto, in quelle a inumazione. La realizzazione degli impianti deve avvenire preferibilmente con materiali idonei al risparmio energetico, compreso l'utilizzo di lampade a led con pannelli fotovoltaici che, inserite all'interno del corpo illuminante, non prevedano collegamenti con cavi di alimentazione elettrica per questioni di decoro e sicurezza.

2. La gestione delle lampade votive e occasionali, ovvero dell'intero impianto elettrico del Cimitero, è amministrata dal Comune, che può concedere, attraverso adeguata concessione, la gestione a ditta privata specializzata. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di stipulare progetti di alternanza scuola lavoro con istituti tecnici specializzati in grado di fornire la dovuta gestione e/o manutenzione ordinaria degli impianti. Nel superiore caso il Comune può prevedere delle apposite borse di studio per premiare le eccellenze tra gli studenti.

3. È consentito altresì, per le sole cappelle gentilizie, per i monumenti e per eventuali blocchi di colombari dati in concessione (in quest'ultimo caso previo assenso del Comune), l'installazione di pannelli fotovoltaici da posizionare nelle coperture, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

4. Per le aree non ancora energizzate è consentito l'utilizzo di dispositivi temporanei di illuminazione (ricaricabile o fotovoltaico).

Articolo 77

Cautele

1. Il richiedente di un servizio di trasporti, tumulazioni, inumazioni, traslazioni, cremazioni, estumulazioni, ecc. o una concessione ovvero l'esecuzione di opere, si intende agisca per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resta estranea all'azione che eventualmente ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che le parti non abbiano raggiunto un accordo o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato, opportunamente notificata alla Direzione dei Servizi Funebrari e Cimiteriali.

Articolo 78

Modalità di pagamento degli oneri

1. I pagamenti relativi alle tariffe, oneri, canoni, ecc. di cui al presente Regolamento dovranno essere effettuati a ½ versamento in c/c/postale intestato al Comune di Trapani - Servizio di Tesoreria -, indicando la relativa causale.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata all'istanza relativa alla fornitura del servizio richiesto.

Articolo 79

Disposizioni transitorie

1. I cittadini residenti nel Comune di Misiliscemi potranno continuare ad essere sepolti nel Cimitero Comunale di Trapani, fino a che il Comune di Misiliscemi si doti di un nuovo cimitero, e comunque per un ulteriore periodo di tempo non superiore a 5 anni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Articolo 80

Efficacia delle disposizioni del Regolamento



Città di Trapani

Provincia di Trapani

Ufficio di Supporto Consiglio Comunale

I^o Commissione Consiliare

Affari Generali – Statuto e Regolamenti- Personale- Decentramento – Convenzioni- Proposte di iniziativa popolare –
Referendum Consultivo – Igiene e Sanità – Mercati – Annona – P.U.A. -Polizia Urbana

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Restano valide le tariffe applicate ai trasporti funebri, alle concessioni, alle tumulazioni ed alle estumulazioni attualmente in vigore, fino a nuovo provvedimento emanato dagli Organi competenti.
3. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, le disposizioni regolamentari in materia, emanate nel tempo, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.